

Allegato (A)
ESPANDE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
STATUTO

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”), l’Associazione Culturale non riconosciuta di Promozione Sociale (APS), ed Ente del Terzo Settore (ETS) già denominata “ESPANDE TRIESTE Associazione di Promozione Sociale”, siglabile “ESPANDE TRIESTE APS”

La denominazione ne costituisce peculiare segno distintivo e quindi verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

L’Associazione non ha fini di lucro.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trieste, in via del Coroneo n. 15. Il trasferimento della sede al di fuori del Comune deve avvenire con Assemblea degli Associati. Il trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune viene deliberato dal Consiglio Direttivo. Ogni variazione della sede sociale dovrà essere comunicata agli uffici competenti.

L’Associazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ma con la possibilità di operare anche in altre Regioni e all’Estero mediante delibera del consiglio direttivo che può decidere di istituire sedi secondarie, sezioni, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

L’Associazione potrà partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad Enti con scopi sociali ed umanitari in linea con i propri scopi e finalità.

ART. 2
(Finalità e scopi)

Finalità

L’Associazione si propone di promuovere il benessere, lo sviluppo delle potenzialità e la consapevolezza delle persone lungo tutto l’arco della vita e l’arricchimento dei contesti relazionali, sociali e ambientali, attraverso la diffusione di conoscenze, lo sviluppo di competenze e l’utilizzo di metodologie e strumenti derivati sia dalle antiche tradizioni che dagli approcci scientifici moderni.

Porta avanti e condivide un progetto culturale ed esperienziale, fondato sulla centralità della persona e fatto da uomini e donne che interagiscono col mondo esterno in maniera creativa e responsabile, che cercano di compiere scelte consapevoli e migliorare la qualità della propria vita e della società in cui vivono.

Persegue le seguenti finalità:

- promuovere e diffondere la pratica della consapevolezza, della presenza e della conoscenza di sé nella vita di tutti i giorni, per la crescita e l’evoluzione psicologica, relazionale e spirituale delle persone
- favorire la cultura e la pratica dell’integrazione fra mente, corpo ed emozioni, per aiutare le persone a recuperare vitalità e benessere e a sviluppare la resilienza, elementi necessari a fronteggiare la complessità della società attuale e lo stress conseguente
- diffondere metodologie, strumenti e tecniche per l’autoevoluzione delle persone frutto di

integrazione e adattamento delle conoscenze scientifiche moderne (psicologia ad indirizzo corporeo, umanistico, transpersonale...) con le antiche scuole di consapevolezza orientali (zen, yoga...) e occidentali (approccio socratico...)

- diffondere la pratica della meditazione/mindfulness nei contesti personali, educativi, professionali ed organizzativi quale strumento per potenziare attenzione, consapevolezza, creatività e presenza e migliorare le performance e la qualità della vita
- promuovere nei sistemi educativi/formativi la cultura dell'educazione e dell'apprendimento "mindful", per favorire nei giovani la costruzione di un Sé consapevole, che si orienti nella vita con libertà di pensiero, di sentimento e di azione
- diffondere metodi e tecniche di empowerment finalizzato a potenziare le risorse degli individui e dei gruppi per una migliore gestione della vita personale, relazionale e professionale
- diffondere conoscenze e tecniche per la gestione efficace della comunicazione e delle relazioni interpersonali e la valorizzazione dell'ascolto
- promuovere il potenziamento delle competenze trasversali dei giovani e degli adulti lungo tutto l'arco della vita
- sostenere le persone nelle transizioni di vita e di lavoro (ad esempio scuola-lavoro, perdita o cambio di lavoro, malattie, separazioni e divorzio)
- sostenere la professionalità degli operatori del benessere psico-fisico e degli operatori olistici integrando e potenziando le competenze specifiche del proprio ambito di intervento con ulteriori metodologie e tecniche afferenti ad antiche e varie tradizioni e adattate agli attuali contesti
- facilitare la cultura e il recupero del legame genetico fra uomo e natura per stimolare nelle persone il flusso vitale della bioenergia e valorizzarne la funzione equilibrante sul benessere e il potere preventivo e curativo sulla salute psicofisica
- promuovere la visione e la consapevolezza della stretta unitarietà, interdipendenza e reciproco mantenimento fra uomo e natura, quale principio fondante di una nuova cultura attenta e sensibile, non solo alle problematiche della sostenibilità, ma anche a quelle relative agli aspetti di un'ecologia globale e di una ulteriore speciazione sostenuta da valori altamente etici
- promuovere la creazione di reti fra Associazioni con finalità simili, per integrare e potenziare l'offerta dei propri servizi e per predisporre progetti comuni, anche in sinergia con soggetti pubblici e privati, di sostegno e di valorizzazione delle persone, di divulgazione della conoscenza, di diffusione di approcci innovativi in campo educativo e formativo, di valorizzazione delle peculiarità del contesto territoriale, inteso sia come intreccio di molteplici culture sia come presenza di diversi ambienti fisici.

Scopi

L'associazione sostiene fattivamente lo sviluppo delle persone, dei gruppi e delle organizzazioni ai diversi livelli di pertinenza: fisico, emozionale, psicologico, relazionale, culturale e spirituale. Con i propri interventi intende favorire la crescita e l'evoluzione sia dei propri soci sia dell'intera comunità di riferimento.

L'associazione è apartitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato e promuove la socialità, il mutualismo e la partecipazione.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci e socie, dei loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori, di cui alle lettere a), b), d), i), k), l), p), t), v), w) dell'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 della legge 08 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 05 febbraio 1992, n.104 e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modificazioni;

b) interventi e prestazione sanitarie;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

ART. 3 (Attività)

Per perseguire finalità e scopi l'associazione propone e organizza le seguenti attività rivolte a persone giovani, adulte e anziane singolarmente o in gruppo:

- Attività informative e divulgative, attraverso l'organizzazione e/o la partecipazione a conferenze, convegni e manifestazioni sulle tematiche della crescita personale, del rapporto corpo-mente-emozioni, del benessere, delle strategie di fronteggiamento dello stress, sui diversi maestri, approcci e tecniche di sviluppo della consapevolezza e conoscenza di sé, sulle diverse tematiche afferenti agli scopi dell'associazione, agli interessi dei soci e alle specifiche tipologia dei loro bisogni.
- Attività di natura pratico-esperienziale tramite laboratori e workshop rivolti a giovani e adulti che intendono potenziare le proprie risorse per una migliore gestione della loro vita personale, relazionale e professionale.
- Attività corsistica per gestire in maniera positiva lo stress quotidiano e promuovere il benessere psicofisico e la crescita personale attraverso l'integrazione armoniosa di corpo, mente, emozioni ed energia tramite l'apprendimento di tecniche di Bioenergetica, respiro, rilassamento, attenzione, osservazione.
- Attività corsistica per apprendere tecniche meditative statiche e dinamiche e la pratica della Mindfulness per portare attenzione, lucidità e presenza nella vita di tutti i giorni e migliorare le performance sportive e/o professionali.
- Attività corsistica di yoga, arti marziali e discipline orientali.
- Attività di formazione per il potenziamento delle competenze trasversali, gestione delle emozioni, espressività anche con l'uso di teatro, musica, danza.
- Attività per l'educazione al respiro volti a riattivare la respirazione naturale, a utilizzare il respiro per gestire stati emotivi ed eliminare tensioni psicofisiche e stress, ad apprendere tecniche di respiro consapevole per favorire stati meditativi di piena attenzione e presenza.

- Attività senso-motorie per esplorare la percezione corporea, mobilitare le articolazioni, incrementare lo stretching ed il tono muscolare, correggere la postura, rieducare il respiro e sperimentare rilassamento e coscienza di sé. L'attività può essere organizzata per target specifici al fine di tutelarne bisogni e problematiche, come ad esempio le persone anziane.
- Seminari di base teorico esperienziali per consolidare e approfondire le comprensioni e gli apprendimenti dei corsi.
- Seminari esperienziali di tipo intensivo per la crescita dell'autoconsapevolezza, per l'arricchimento degli strumenti per il lavoro su di sé in un'ottica di sviluppo personale lungo tutto l'arco della vita.
- Corsi per l'apprendimento di metodi e tecniche, anche a marchio Espande, derivati dalla sapienza delle antiche medicine orientali e adattate alle condizioni dell'uomo moderno, per un intervento energetico ed equilibrante sulla persona (Reiki-Do®, Tibetan Vibration®, Chakra Awareness®, Kamaway®, Energy Balancing®, il Sistema "Enneagramma e Chakra", New Rebirthing). Questa attività può essere anche organizzata come percorso formativo riservato ai professionisti del settore benessere e agli operatori olistici.
- Attività di supporto psicologico tramite un'azione di counselling individuale o di gruppo.
- Attività di Musicoterapia a livello individuale o di gruppo.
- Attività ludico ricreative, viste guidate, escursioni naturalistiche.
- Attività editoriale consistente nella pubblicazione di materiali vari su supporto fisico (opuscoli, libretti, brochure, manifesti, dispense, cd, dvd, ecc.), online (siti web, blog, mailing list, newsletter, ecc.) e social (Facebook, WhatsApp, Instagram, ecc.) a fini informativi, divulgativi, promozionali e di comunicazione sociale.
- Qualsiasi altra attività di rilevanza o interesse per i soci, compresi i progetti realizzati in collaborazione con altre realtà, rientrante nelle finalità e nei settori di pertinenza dell'associazione.

Le attività possono essere organizzate in presenza, online o con formule miste.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà, inoltre, assumere ogni iniziativa ritenuta utile e opportuna, stipulare accordi, contratti e convenzioni con la PA, con Associazioni, Fondazioni, altre Organizzazioni e con soggetti privati anche internazionali.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione, inoltre, potrà:

- esercitare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontarie e volontari e dipendenti. Potrà raccogliere fondi anche attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- utilizzare competenze esterne per il perseguimento dei propri scopi;
- assumere o concedere fidejussioni e garanzie di ogni tipo, a favore proprio o di terzi;
- erogare premi e borse lavoro per le e i partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e liberalità, ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno delle finalità statutarie e per la copertura dei costi di realizzazione.

L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, previa delibera assembleare ordinaria.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci.

Soltanto se necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri soci. In ogni caso il numero delle lavoratrici e dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero di volontarie e volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

ART. 4 **(Carattere solidaristico)**

L'Associazione è indipendente, neutrale ed autonoma.

E' fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore degli Associati: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo solidaristico istituzionale

ART. 5 **(Soci)**

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. Lo status di socio può venire meno solo nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

L'Ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti i soci, le cariche associative sono elettive e tutti soci possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo i diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Possono aderire all'Associazione le *persone fisiche* e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri *enti* del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

ART. 6 **(Domanda di ammissione)**

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo e su domanda scritta dell'interessato indirizzata al Consiglio Direttivo stesso.

La domanda deve contenere i propri dati identificativi (oltre ai dati anagrafici e di residenza e al codice fiscale anche un indirizzo di posta elettronica o un numero di recapito telefonico) e la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti.

Posta elettronica o telefono, anche in alternativa, saranno i canali preferenziali per le comunicazioni

dall'associazione al singolo socio/socia, per ogni necessità istituzionale.

L'autorizzazione a dette forme di comunicazione deve essere accettata e sottoscritta specificatamente dal richiedente già all'atto della presentazione della domanda di ammissione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro trenta giorni dal loro ricevimento.

La delibera è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

All'atto di ammissione i soci versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione della quota associativa annuale dovuta nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

ART. 7 **(Diritti ed obblighi dei soci)**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Hanno inoltre diritto di:

- a. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b. ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità *annuale (la decorrenza dell'annualità viene riservata al regolamento)*
- c. ricevere informazione circa le attività dell'Associazione, controllarne l'andamento e partecipare in modo attivo alla vita associativa;
- d. usufruire dei servizi comuni dell'Associazione;
- e. concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività.
- f. Esaminare i libri sociali (art. 18 statuto)

I soci hanno l'obbligo di:

- corrispondere la quota associativa annuale nell'entità e nei termini stabiliti dall'Assemblea;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci, fin dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci, sempreché siano in regola con il pagamento della quota associativa, compreso il diritto di partecipare all'Assemblea e al diritto di voto; possono farsi rappresentare da altro socio purché munito di delega scritta. In nessun caso un socio può ricevere più di tre deleghe.

I Soci minorenni votano al compimento della maggiore età. Fino a quel momento possono essere rappresentati in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore legale. I Soci minorenni non possono partecipare all'elettorato passivo.

Art. 8 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, decadenza e decesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento, al Consiglio direttivo ed ha efficacia nel momento in cui questo ne ha conoscenza.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, ovvero ancora qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto a mezzo lettera raccomandata A.R.,

ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento ed ha effetto nel momento della ricezione del provvedimento di esclusione. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R., ovvero pec, fax ovvero mezzo idoneo a comprovare l'effettivo ricevimento inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualifica di socio decade per il mancato pagamento o rinnovo della quota associativa annuale trascorsi 60 (sessanta) giorni dall'invito scritto inviato dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 **(Organi sociali)**

L'Associazione dispone dei seguenti organi:

- a. Assemblea Generale dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. Il Vicepresidente
- e. Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f. Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Gli organi restano in carica per tre esercizi finanziari e scadono alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del loro mandato; le componenti sono rieleggibili.

Ogni carica associativa ha diritto ai rimborsi previsti per le spese vive che risultino documentate e preventivamente autorizzate dal Tesoriere e ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art.10 **(Assemblea)**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino avere la maggiore età, iscritti nel Libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea generale dei soci si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un decimo di tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione mediante l'affissione dell'avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Associazione, invito scritto inviato all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione o con invio di messaggio di posta elettronica o a mezzo telefono attraverso un messaggio sms o attraverso altre piattaforme come Whatsapp o Telegram, etc, se espressamente autorizzato nella richiesta di iscrizione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo e all'indirizzo anche mail indicati nel Libro dei Soci.

L'Assemblea generale dei soci può riunirsi in seduta ordinaria o in seduta straordinaria

Art. 11
(Diritto di voto in Assemblea)

Possono intervenire in Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci.

I soci assenti potranno farsi rappresentare da un altro socio rilasciandogli delega scritta (con il massimo di tre deleghe per socio).

A ciascun socio (o socio rappresentato mediante delega) spetta un singolo voto.

Il socio minorenni viene rappresentato in assemblea da uno dei due genitori o dal tutore o da chi ne fa le veci.

Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano; possono effettuarsi a scrutinio segreto le votazioni per l'elezione degli organi sociali, purché tale modalità venga richiesta dalla maggioranza dei soci presenti fisicamente o per delega all'Assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e conservato nella sede dell'Associazione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 12
(Assemblea –competenze inderogabili)

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- Nomina e revoca i componenti degli Organi Associativi tranne il Presidente e il vice Presidente che vengono eletti dal Consiglio Direttivo al suo interno.
- Nomina e revoca le componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione;
- Approva il rendiconto/bilancio/bilancio sociale annuale entro il trenta aprile di ogni anno;
- Delibera sulle proposte del Consiglio Direttivo in merito alla determinazione delle quote associative annuali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- Approva i Regolamenti interni;
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- Delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- Delibera sulla scelta delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art.13 **(Assemblea – quorum costitutivi e deliberativi)**

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei voti espressi dai soci presenti oltre alle eventuali deleghe con i limiti di cui sopra. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea straordinaria, anche se indetta per modifiche statutarie, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto presenti in assemblea oltre alle eventuali deleghe. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria indetta per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del suo patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e la delibera è valida se assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in assemblea ed aventi diritto al voto.

ART. 14 **(Il Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione e persegue gli obiettivi istituzionali dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea ed è costituito da un numero minimo di *tre* ad un numero massimo di *sette* componenti eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero ad ogni rinnovo di mandato. Il Presidente uscente farà presente all'Assemblea riunitasi per il rinnovo delle cariche la necessità di aumentare o meno il numero dei consiglieri.

La totalità degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dalle APS associate.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un Presidente, un Vice Presidente e un Tesoriere. Vice Presidente e Tesoriere potranno assumere anche l'incarico di segretario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi e scade alla data di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio del suo mandato. I suoi componenti sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Consiglieri che perdano la qualità di Socio decadono automaticamente dal Consiglio.

Nel caso di cessazione di un Consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Il Consigliere subentrante dura in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso periodo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto ed occorre far luogo alla rielezione integrale.

Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nell'art. 26 c. 6 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza, dal componente più anziano.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, nonché ogni volta che ne venga fatta motivata richiesta da almeno due terzi dei sue componenti.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione viene redatto apposito verbale. I verbali, sottoscritti dal verbalizzante nonché da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

È possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo, qualunque sia l'argomento da trattare, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi componenti ad esercitare il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 15

(Il Consiglio Direttivo – competenze)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea;
- elaborare il programma annuale delle attività dell'Associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- amministrare il patrimonio sociale;
- curare il perseguimento degli scopi statutari e salvaguardare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di enti pubblici e privati e più in generale nei confronti di terzi;
- operare quale garante dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto;
- proporre i Regolamenti interni;
- curare l'annotazione delle nuove aderenti nel Libro dei soci;
- verificare il regolare versamento da parte dei soci della quota associativa;
- ratificare eventuali decisioni urgenti assunte dal Presidente;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- convocare l'Assemblea e presentare annualmente alla stessa i bilanci preventivi e consuntivi e una relazione dell'attività svolta;
- indicare i criteri di determinazione della quota di iscrizione;

- stabilire i criteri di riconoscimento delle spese rimborsabili sostenute nell'interesse dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci;
- deliberare sull'esclusione dei soci;
- deliberare sull'ammissione di soci onorari e sul conferimento di eventuali cariche onorarie;
- provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti;
- deliberare sul trasferimento della sede nell'ambito del comune;
- deliberare in merito al reperimento del personale utile per lo svolgimento delle attività associative;
- deliberare sulla possibilità di avvalersi di competenze scientifiche anche esterne all'Associazione;
- provvedere al mantenimento dei contatti istituzionali;
- formulare le opportune richieste di contributi alla Comunità Europea, a Stato, Regione, Provincia, Enti Locali e quanti altri possano sostenere le finalità dell'Associazione;
- proporre all'Assemblea dei soci eventuali modifiche da apportare allo Statuto.

ART. 16

(Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario)

A. Presidente.

È rappresentante legale dell'Associazione; viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quanto l'organo che lo ha eletto; cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione; è rieleggibile senza limiti di mandato. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio; garantisce, inoltre, la realizzazione del programma di attività, nonché le iniziative che in caso di urgenza si rivelassero necessarie.

Di queste iniziative vengono immediatamente informate gli altri componenti del Consiglio Direttivo, cui spettano, nella prima riunione utile, la valutazione e la ratifica.

Presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori, verifica il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, sottoscrive il verbale dell'Assemblea, cura la custodia dello stesso presso i locali dell'Associazione.

B. Vicepresidente.

Anche questa carica è assegnata su nomina del Consiglio Direttivo. Sostituisce il Presidente nel caso in cui questo sia assente o impossibilitato ad espletare le sue funzioni. Nell'adempimento dell'incarico svolge tutti i compiti propri del Presidente, inclusa la rappresentanza dell'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità può procedere alla nomina di due Vicepresidenti.

In caso di dimissioni del Presidente, spetta al o ad un Vicepresidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

C. Tesoriere e Segretario

All'interno del Consiglio Direttivo possono venir nominati un Segretario e un Tesoriere i cui compiti saranno dettagliati in apposito Regolamento.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (art. 30 del Codice del Terzo Settore).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto

funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 18
(Revisione Legale dei conti)

Qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 31 D.LGS 117/2017 (e s.m. e i) dev'essere nominato un Collegio dei revisori dei conti, in numero di due, le cui attribuzioni sono quelle dettate dalla medesima norma, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.

La durata dell'incarico è di due esercizi, sino all'approvazione del bilancio.

ART. 19
(Patrimonio)

Il patrimonio del Associazione è costituito dai canoni sociali, dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali eventualmente versati dai soci, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e dai beni, mobili ed immobili, pervenuti a qualsiasi titolo all'associazione stessa, nonché da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali, ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 21
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:

- a. quote e contributi delle associate e degli associati;
- b. eredità, donazioni, legati;
- c. contributi dello Stato, di enti locali, di enti e istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi convenzionati;

- e. proventi delle cessioni di beni e servizi alle associate, agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
- f. erogazioni liberali delle associate, degli associati o di terzi;
- g. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di Promozione Sociale;
- i. entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'Associazione comporta il versamento di una quota annuale. I soci possono versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto, non ripetibili né rivalutabili; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

ART.22 **(Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Esso è predisposto dall'organo amministrativo (Consiglio Direttivo), viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi (trenta aprile) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo.

ART.23 **(Libri)**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta e motivata all'Organo direttivo, che provvederà a mettere a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta e potranno essere consultati solamente presso la sede sociale.

ART.24
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare le i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 25
(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

ART. 26
(Regolamenti interni)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, possono essere redatti Regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea generale dei soci.

ART. 27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'articolo 13) del presente Statuto.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina il liquidatore, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 28
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 3 luglio 2017, n 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

ART. 29

(Disposizioni transitorie e utilizzo dell'acronimo APS o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale")

Fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà ESPANDE TRIESTE Associazione di Promozione Sociale", siglabile in "ESPANDE TRIESTE APS"

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo di "APS" o l'indicazione "associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

ART. 30

(Statuto – efficacia ed interpretazione)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto, e **agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione**, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività organizzativa stessa.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

Trieste, 25 novembre 2022


Il Presidente

Massimo Bucher



Il segretario

Piero Vattovani




[Signature]
 Massimo Bacher
 Il Presidente
 Trieste, 32 novembre 2022

[Signature]
 Pietro Antonelli
 Il segretario

15 delle delegati del Codice Civile.
 Lo Statuto è interdetto secondo le regole della interdettazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo
 dell'attività organizzativa stessa.
 Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento
 organizzativa dei particolari.
 L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la distribuzione degli azionari
 Legittimo 3 luglio 2017 n. 117 delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei decreti
 L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto

Registrato a Trieste il
 Serie 3 - Liquidati €
 (Euro)
 Versati il

PRISMA 1 AUGUSTO
 05/12/2022
 BSAIB



(Disposizioni transitorie e annesso dell'articolo 452 e dell'indicazione di associazione di promo-
 zione sociale)
 ART. 30